REGOLAMENTO (CEE) N. 2522/72 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1972

che fissa i prezzi di riferimento per le arance dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/72 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970 (3), che fissa le modalità di applicazione di detto articolo, ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione sono fissati prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità ;

considerando che, data l'importanza della produzione delle arance dolci nella Comunità, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto ;

considerando che, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata, per rendere comparibili nella stessa fase di commercializzazione il prezzo di riferimento e il prezzo dei prodotti importati, di un importo calcolato sulla base degli oneri di commercializzazione ; che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi da prendere in considerazione per la determinazione di tali prezzi alla produzione devono riferirsi alla fase di commercializzazione « uscita-organizzazione produttori » ovvero ad altra fase di commercializzazione comparabile ; che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere calcolati o riportati alla fase « importatore-grossista » ; che tali prezzi sono pertanto direttamente comparabili alla media aritmetica dei prezzi alla produzione e che non è quindi necessario maggiorare tale media dell'anzidetto importo ;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro corrispondono alla media dei corsi accertati, nei tre anni precedenti la fissazione del prezzo di riferimento, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione che hanno i corsi più bassi ;

che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/70, i corsi che servono di base per tale calcolo devono riferirsi a prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio, tenendo presente che l'incidenza del costo dell'imballaggio è compresa nei corsi ; che d'altra parte, l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che devono essere presi in considerazione soltanto i corsi accertati per prodotti o varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o di una parte di esso ;

considerando che, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 la media dei corsi di ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali su tale mercato ;

considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità della varietà di arance dolci dal punto di vista della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in tre gruppi ;

considerando che la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto di cui trattasi, consiste nel fissare per ciascun gruppo un prezzo di riferimento di un importo unico per tutta la campagna ;

considerando che, per il calcolo dei prezzi d'entrata, è opportuno precisare le varietà importate dai paesi terzi i cui prezzi d'entrata devono essere comparati rispettivamente con i prezzi fissati per i gruppi I, II e III ; che, inoltre, alcune varietà importate dai paesi terzi non sono direttamente comparabili, quanto alla loro valutazione commerciale, ai gruppi di varietà comunitarie ; che è pertanto opportuno fissare, sulla base dei rispettivi valori commerciali, coefficienti correttori da applicare per il calcolo del prezzo d'entrata ai corsi di tali varietà importate dai paesi terzi, allo scopo di renderli comparabili ai gruppi di varietà comunitarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prezzi di riferimento per le arance dolci fresche (sottovoce 08.02 A I della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netto, sono fissati, per ciascuno dei gruppi di varietà I, II e III dei prodotti della categoria « I » di qualità, tutti i calibri, presentati in imballaggio come segue :

Gruppo I : dal 1° dicembre al 31 marzo incluso : 17,2,

Gruppo II : dal 1° gennaio al 30 aprile incluso : 14,8,

Gruppo III : dal 1° dicembre al 30 aprile incluso : 8,2.

2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 sono costituiti dalle varietà seguenti :

Gruppo I : Moro e Tarocco,

Gruppo II : Sanguinello,

Gruppo III : Biondo comune.

Articolo 2

1. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati :

a) per le varietà Moro e Tarocco, al prezzo fissato per il gruppo I ;

b) per le varietà Biondo comune (Blanca comuna, Blonde commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood ovale (Doblefina, Double fine), Portugaise sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), le varietà del Surinam e la varietà Sanguina ordinaire, ad esclusione delle Navel sanguina (Double fine améliorée, Washington sanguina, Sanguina grande) e Maltaise sanguine, al prezzo fissato per il gruppo III ;

c) per le varietà diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) :

— al prezzo fissato per il gruppo I, durante il mese di dicembre,

— al prezzo fissato per il gruppo II, durante il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile.

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 1, vengono applicati ai corsi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi :

— un coefficiente di 0,76 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b),

— un coefficiente di 1,20 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), primo trattino,

— un coefficiente di 1,— per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c, secondo trattino.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1972. Esso si applica fino al 30 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT